



IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona dei magistrati:

dott.ssa Amina Simonetti presidente rel

dott.ssa Guendalina A V Pascale giudice

dott. Nicola Fascilla giudice

nella causa ex art 140 septies e novies D Lgs 206/2005 iscritta al numero di ruolo generale n.
[REDACTED] promossa

DA

ASSOCIAZIONE CODICI- CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO (C.F.
[REDACTED]

- RICORRENTE -

CONTRO

la SOCIETA'

(C.F. [REDACTED] [REDACTED])

[REDACTED] in persona del l.r.p.t.

- RESISTENTE -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'associazione Codici Centro per i Diritti del Cittadino (di seguito Codici) ha proposto azione ex art 140 septies e novies D Lgs 206/2005 (domanda compensativa) al fine di ottenere , previa declaratoria di nullità delle clausole in contratto con gli articoli 125 sexies e 125 Tub (nella versione

antecedente alla riforma di cui al d lgs 141/2010), la condanna di la SOCIETA' a restituire/rimborsare a ciascun aderente alla classe, consumatori che hanno estinto anticipatamente i contratti di credito/mutuo in essere con la SOCIETA' o le società da questa acquisite la SOCIETA' e la SOCIETA' un importo pari alla riduzione degli up front costs, inclusi i costi di istruttoria e provvigioni di intermediazione, che la società avrebbe dovuto restituire in sede di estinzione anticipata del finanziamento e non ha restituito.

Con il medesimo ricorso Codici ha proposto azione inibitoria ed ex art 140 octies D Lgs 206/2005 chiedendo di ordinare a la SOCIETA' una serie di condotte volte a notiziare la clientela, che aveva esercitato la estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, dei diritti restitutori discendenti dall'art 125 sexies Tub.

Sull'ammissibilità della azione compensativa ex art 140 novies cod. cons.

A fondamento della domanda Codici, quale associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti dei consumatori, iscritta al registro di cui all'art 137 d lgs 206/2005, ha esposto di voler tutelare i diritti individuali omogenei restitutori vantati dai consumatori che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi da la SOCIETA' e dalle sue incorporate, si siano visti negare od omettere la restituzione dei costi di credito, c.d. up front, in violazione dell'art 125 sexies Tub.

Codici ha dedotto che la condotta lesiva sarebbe stata posta in essere con riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati sino alla data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 attraverso (i) la previsione nei propri modelli contrattuali di una clausola che prevede espressamente il diniego di rimborso dell' up front in caso di estinzione anticipata; (ii) nel conseguente rilascio di un conteggio di estinzione anticipata dei finanziamenti che non prevede il rimborso degli oneri di up front con diniego opposto dalla società al rimborso di questa quota di costi.

Il fondamento del diritto è stato individuato nell'art 125 sexies Tub come introdotto dal D lgs 141/2010 e modificato dal D.l. 73/2012 (conv in L 106/2021); Codici ha richiamato:

-la sentenza della Corte di Giustizia Europea C 383/18 dell'11.9.2019 (c.d. sentenza Lexitor) che ha definitivamente sancito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi accessori al finanziamento e quindi anche dei costi di up front in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento;

-la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma transitoria di cui all'art 11 octies co 2 D l. 73/2021 conv in L 106/2021, nella parte in cui limitava la disposizione dell'art 125 sexies come modificata dal D.L 73/21 ai soli contratti di credito al consumo conclusi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. In particolare la Corte costituzionale ha riaffermato quanto detto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea C- 383/18 del 2019 ovvero che sia per i contratti antecedenti alla entrata in vigore della novella, sia per i contratti successivi, vige il principio che il consumatore ha diritto alla restituzione sia dei *recurring costs* sia degli *up front costs*.

Codici ha poi sostenuto che il metodo corretto di calcolo per la quantificazione della misura del rimborso del costo up front è

- per i contratti conclusi successivamente alla entrata in vigore del D.L. 73/2021 quello espressamente previsto dall'art 125 sexies Tub;
- per i contratti stipulati antecedentemente ove il criterio non fosse previsto in contratto quello del c,d, *metodo strettamente proporzionale pro rata temporis* e non quello (caldeggiato da ABI) secondo la "*curva degli interessi*".

Codici ha individuato (pag 15 ricorso) la seguente classe di consumatori: "*che, in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi dalla Società e dalle sue incorporate, si siano visti denegare, o comunque omettere, da quest'ultima la riduzione dei costi del credito c.d. up front, in violazione dell'art. 125 sexies TUB, in relazione a contratti di credito al consumo stipulati nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio e la data di emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 8/11/2022*" (art. 840 sexies, comma 1, lett. c) c.p.c.);" (pagina 15 del ricorso).

la SOCIETA' si è costituita ed ha eccepito:

-l'inammissibilità della domanda per il rito scelto da controparte deducendo che l'azione ex art 140 ter e seg D Lgs 206/2005 introdotto dal D Lgs 28/2023 è ammissibile soltanto per le violazioni degli interessi collettivi dei consumatori commesse a partire dal 25 giugno 2023 e che le azioni rappresentative di nuovo conio non sono utilizzabili, invece, per fronteggiare infrazioni risalenti a epoca anteriore;

-l'inammissibilità dei provvedimenti compensativi richiesti (i) per la prescrizione triennale del diritto ex art 125 cod cons. o, in subordine, di 5 anni ex art 2947 c.c., in considerazione dell'ampiezza della domanda che copre un periodo che va dal 2012 al 2022 quanto alla data di

conclusione dei contratti; (ii) per la totale assenza del requisito della omogeneità dei diritti individuali fatti valere deducendo che ha provveduto nei casi di estinzione anticipata al rimborso dei costi sostenuti dalla clientela in base al modello contrattuale, alla tipologia dell'estinzione, all'anno in cui la stessa è avvenuta e alla normativa in vigore sicché solo un esame individualizzato delle varie posizioni può dar luogo all'accertamento di un eventuale credito restitutorio a titolo di up front. A sostegno di tale ultima eccezione ha richiamato il precedente del Tribunale di Milano (ord 9.12.2013) per cui " *L'omogeneità va rintracciata non solo nella comunanza delle questioni di fatto ma anche di diritto, ed in cui le questioni personali risultino del tutto inesistenti o marginali, sicché sono omogenee quelle situazioni soggettive che esprimono questioni comuni prevalenti su quelle individuali (perché altrimenti se ne imporrebbe la trattazione in ciascun procedimento)*".

Scambiate memorie il collegio il 2 ottobre 2025 ha assunto la riserva per decidere sull'ammissibilità della domanda.

Occorre premettere che le considerazioni che seguono vengono svolte ai soli fini della valutazione di ammissibilità dell'azione ex art 140 novies cod cons, essendo riservata alla successiva pronuncia di merito ogni definitiva statuizione su tutti i profili rilevanti ai fini della decisione finale.

Nessun dubbio sussiste, considerando il contenuto del ricorso e le norme del D Lgs 206/2005 richiamate, sul fatto che Codici ha proposto azione compensativa ex artt 140 ter e 140 novies del codice del consumo e azione inibitoria ex art 140 octies.

Le azioni sono state proposte da Codici quale associazione di consumatori iscritta nell'elenco di cui all'art 137 cod cons. (docc 1,2, 3 Codici) e sotto questo profilo la ricorrente è ente legittimata ex art 140 quater Cod cons..

L'azione compensativa è a tutela di un diritto (restitutorio) di una determinata categoria di consumatori: si tratta di diritto che rientra nello scopo dell'ente come si trae dalla lettura dello statuto al cui art 2 si trova "*oggetto l'attività di promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché di diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale*".

In particolare, Codici ha agito a tutela del diritto dei consumatori che hanno stipulato, nell'ambito di un certo periodo di tempo, contratti di credito al consumo con la SOCIETA' a ricevere, una volta estinto anticipatamente il contratto, il rimborso anche dei c.d. costi di up front che, invece, si assume la

società professionista ha negato violando il disposto dell'art 125 sexies Tub e dell'art 16 della Direttiva 2008/48: è questa la pratica contrattuale di ^{la SOCIETA'} denunciata come illecita e alla quale Codici vuole reagire.

Ai sensi dell'art 140 ter cod cons gli interessi collettivi dei consumatori tutelabili con le azioni rappresentative previste dal Titolo II del codice sono quelli che risultano danneggiati o potrebbero essere danneggiati dalle violazioni delle norme previste dall'Allegato II septies del codice, introdotto dal D lgs 28/2023. E' dalla tipizzazione delle norme violate, individuate nell'Allegato II septies, che si trae la nozione degli interessi collettivi dei consumatori tutelabili ex art 140 ter e segg cod cons. Non si tratta, per altro, di fattispecie di responsabilità di nuova configurazione introdotte dal D Lgs 28/2023, ciò che ha introdotto la normativa in esame è la tutelabilità di una serie di interessi attraverso anche le azioni rappresentative azionabili solo dalle associazioni dei consumatori ed utenti inserite nell'elenco di cui all'art 137.

Venendo ora ad esaminare la fattispecie dedotta in giudizio può osservarsi che l'art 125 sexies è stato introdotto dal D Lgvo 141/2010 di attuazione della direttiva 2008/48 CE e successivamente modificato dal D Lgvo 73/2021 che ha recepito il portato della sentenza 383/18 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea; la violazione dell'art 125 sexies Tub rientra tra le violazioni di legge di cui all'allegato II septies n. 19) e legittima l'azione rappresentativa ex art. 140-ter del cod cons.

Le considerazioni che precedono fondano la legittimazione attiva di Codici all'azione rappresentativa qui proposta.

Quanto alle problematiche temporali sollevate dalla convenuta si osserva che gli artt 140 ter e segg cod. cons. si applicano, come dispone l'art 4 co 1 D Lgs 28/2023, *a decorrere dal 25 giugno 2023*¹; il riferimento temporale va inteso, data la natura processuale della disposizione e come tale assoggettata al principio *tempus regit actum*, alla data di introduzione delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e non alla data dell'insorgere della fattispecie dannosa dell'interesse collettivo, tant'è che lì dove il legislatore ha inteso riferire la data di applicazione di una disposizione del D Lgs 28/2023 alla fattispecie sostanziale lo ha espressamente detto, come risulta dall'art. 4 comma 2 che dispone espressamente che “ *l'articolo 140 duodecies del decreto legislativo 2005 n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023*”.

¹ Art 4 di recepimento dell'art 22 Direttiva 2020/1828

Le azioni rappresentative sono ammissibili purché la violazione rientri nelle materie elencate nell'Allegato II-septies Codice del Consumo e sia ancora produttiva di effetti o non prescritta secondo le regole generali. Queste considerazioni sorreggono la convinzione del Tribunale che le azioni rappresentative ex art. 140-ter e segg codice del consumo possono essere proposte per violazioni che rientrino in quanto descritto dall'All II septies cod cons. commesse anche prima del 25 giugno 2023, data di effettiva applicabilità del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 28 (in senso conforme Trib. Bolzano 3487/2023, Trib. Bolzano 1032/2024, Trib. Milano [REDACTED])

Codici, come detto, ha proposto azione compensativa ex art 140 novies e azione inibitoria ex art 140 octies. Con l'azione compensativa ha chiesto , accertata l'illegittimità per violazione dell'art 125 sexies Tub del comportamento di la SOCIETA' consistito nel negare vuoi contrattualmente, vuoi nella fase di chiusura anticipata del rapporto, il diritto al rimborso dei costi c.d. di up front - la condanna di la SOCIETA' a restituire/rimborsare a ciascun consumatore aderente l'azione che, avendo estinto anticipatamente il contratto di finanziamento, non abbia ricevuto i costi di up front proporzionalmente alla durata del contratto, un importo pari alla riduzione degli up front costs determinati secondo il criterio che sarà accertato con la sentenza.

L'interesse per cui Codici ha agito rientra tra quelli di cui all'allegato II septies (n. 19), ha natura collettiva perché idoneo a configurarsi per ciascun consumatore che abbia estinto anticipatamente il contratto di credito al consumo e non abbia ricevuto la restituzione secondo un criterio proporzionale dei costi di up front.

La violazione dell'art 125 sexies Tub è connessa al mancato rimborso ai consumatori che hanno estinto anticipatamente il contratto di credito al consumo dei costi di up front versati tutti al momento della stipulazione del contratto, sicché può dirsi, come dedotto anche da Codici, che sciolti i contratti il trattenimento da parte di la SOCIETA' dei costi di up front integra un pagamento indebito che il consumatore ha diritto di ripetere. I costi di up front sono costituiti da tutte quelle spese, non recurring, che il consumatore sostiene al momento della stipula del contratto e che concorrono a determinare il costo totale del credito. La Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor (C- 383/18 del 11/09/2019) ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al consumatore debbano essere rimborsati anche i costi up front, al pari dei costi ricorrenti nel tempo, tenendo conto della durata residua del contratto.

Quanto richiesto da Codici (restituzione di una somma che si deduce essere trattenuta dal professionista ed invece di spettanza del consumatore) rientra nell'ambito delle ampie ed eterogenee

misure che concorrono a costituire l'oggetto dell'azione compensativa ex art 140 novies cod cons la cui natura può essere definita in senso lato riparatoria, rimediale di un pregiudizio subito dal consumatore.

Infine, Codici richiamando l'evoluzione della lettera dell'art 125 sexies Tub, degli interventi della Corte di Giustizia con la sentenza C-383/18 (caso Lexitor) e della Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022 ha individuato il gruppo di consumatori i cui diritti individuali vuole rappresentare e tutelare.

L'azione è indirizzata, come si allega in ricorso, ai consumatori che abbiano concluso contratti di credito al consumo nel periodo ricompreso tra il decennio antecedente alla introduzione del presente giudizio (ricorso notificato il 6.12.2024) e la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 dell'8.11.2022, oltre la quale Codici ritiene che la SOCIETA' si sia adeguata alla corretta interpretazione dell'art 125 sexies Tub restituendo in caso di anticipata chiusura dei contratti di finanziamento tutti i costi del credito.: quindi l'arco temporale va dal 6.12.2014 all'8.11.2022.

Rispetto alla dedotta condotta lesiva per violazione dell'art 125 sexies Tub dei diritti dei consumatori rientranti nel gruppo sopra indicato², la SOCIETA' non ha mai chiaramente affermato in modo netto e chiaro di aver sempre restituito i costi di up front, ma ha dedotto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale si è adeguata alle disposizioni dell'art 125 sexies Tub integralmente; inoltre, la società si è difesa contestando la omogeneità del gruppo rappresentato da Codici in quanto ha ritenuto che *“ le domande proposte riguardano dei contratti stipulati in un lasso di tempo estremamente ampio nel quale, peraltro, come confermato anche dalla ricostruzione effettuata da controparte nel proprio atto introduttivo, sono intervenuti numerosi mutamenti sia normativi che giurisprudenziali che hanno interessato proprio la fattispecie in esame e ai quali la SOCIETA' si è via via uniformata. L'esponente infatti, in base al modello contrattuale, alla tipologia di estinzione, all'anno in cui la stessa è avvenuta e alla normativa vigente, ha provveduto, nei casi di estinzione anticipata, al rimborso dei costi sostenuti dalla propria clientela”*.

Ebbene con questa difesa la SOCIETA' ha contestato l'omogeneità delle posizioni dei consumatori che Codici vuole rappresentare, ma non espressamente e puntualmente di non aver mai trattenuto nel periodo antecedente la pubblicazione della Corte Costituzionale i costi di up front

² Il gruppo di coloro che avendo stipulato contratti di credito al consumo con la SOCIETA' la SOCIETA' e la SOCIETA' tra il 6.12.2014 e l'8.11.2022 e avendo estinto anticipatamente il contratto non si siano visti restituire i costi di up front

proporzionalmente appuntabili al periodo di durata del contratto venuto meno. La società ha prodotto (docc 1/1bis/1 ter) tre copie di conteggi estintivi di cui una, pur riferendosi a contratto stipulato prima della sentenza della Corte Costituzionale (la decorrenza delle rate è di marzo 2022), non è idonea a dimostrare che la restituzione dei costi di up front sia stata corretta.

Da parte sua Codici ha prodotto (docc. 5, 6, 17) modelli contrattuali del 2019, del 2020 di la SOCIETA' i cui articoli disciplinanti l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento espressamente escludono la restituzione dei costi di up front.

Infine, l'eccezione di estinzione per prescrizione sollevata da la SOCIETA' non risulta allo stato fondata potendo applicarsi il termine di prescrizione ordinario al credito fatto valere in giudizio secondo il regime dell'indebito oggettivo.

Posto quanto sopra, brevemente si possono affrontare i temi sottesi alla pronuncia di ammissibilità dell'azione.

L'art 140 septies comma 8 stabilisce che la domanda è inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; c) se il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 140 novies ; d) se, anche a seguito di contestazioni del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione; e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente con il convenuto o dipende da quest'ultimo; f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

Ciò detto, ritiene il Collegio che l'azione rappresentativa compensativa proposta da Codici a tutela di diritti omogenei aventi ad oggetto la restituzione ai consumatori di importi che si assumono illegittimamente trattenuti dalla società nelle situazioni di estinzione anticipata di contratti di credito al consumo stipulati tra il 6.12.2014 e l'8.11.2022 sia ammissibile.

La domanda non risulta manifestamente infondata.

La deliberazione affidata dalla legge al tribunale in questa fase è di natura sommaria e ha la sola funzione di evitare iniziative pretestuose e del tutto infondate, al fine di pervenire ad una pronuncia di rito prodromica alla fase di merito del processo (così, App. Milano 06.06.2017, n. 385 in relazione all'analogia previsione contenuta all'art. 140 bis d.lgs. n. 206/2005) Il Tribunale Milano (ord.15.2.2024 in RG n. [REDACTED] pres Dal Moro est Carni su ammissibilità di azione di classe)

ha condivisibilmente osservato che “ *nell'azione di classe la fase preliminare di verifica della non manifesta infondatezza della domanda riguarda la prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa e non la veridicità dei fatti costitutivi, a meno che questa non sia di per sé ragionevolmente esclusa dalle prove allegate agli atti introduttivi del giudizio (così Trib. Roma, 11.04.2011). In questa prospettiva, il requisito della non manifesta infondatezza deve perciò ritenersi sussistente tutte le volte in cui la domanda non sia palesemente sfornita di fondamento in fatto (cioè carente degli elementi costitutivi della fattispecie) o in diritto (cioè fondata su una prospettazione totalmente priva di fondamento giuridico).*”

La domanda di Codici non appare *prima facie* infondata, tenuto conto delle disposizioni normative richiamate (art. 125 sexies Tub), del riconoscimento del diritto alla restituzione dei costi di up front ad opera della pronuncia della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate; del fatto che ai crediti restitutori dei consumatori potrebbe applicarsi la prescrizione decennale; che la mancata restituzione di tutti i costi di up front prima della decisiva pronuncia della Corte Costituzionale 263/2022 è condotta che parrebbe emergere dai documenti prodotti da Codici e non risulta documentalmente contestata da la SOCIETA' .

In ogni caso gli elementi offerti dalle parti potranno essere compiutamente vagliati nel corso dell'istruttoria all'esito della quale sarà determinato il criterio di rimborsabilità dei costi di up front.

La domanda presenta sufficiente determinatezza degli appartenenti alla classe.

Si tratta dei consumatori che hanno estinto anticipatamente i contratti di credito al consumo conclusi con la SOCIETA' e non hanno ricevuto in restituzione i costi di up front proporzionalmente determinati in relazione alla minore durata del rapporto.

La classe risulta definita in modo sufficientemente determinato anche temporalmente e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni giuridiche di ciascun soggetto coinvolto.

L'azione è infatti volta a tutelare tutti i consumatori di un unico professionista [REDACTED] la SOCIETA' anche quale incorporante [REDACTED] la SOCIETA' (che già il [REDACTED] aveva incorporato con operazione di fusione la SOCIETA' [REDACTED] che hanno anticipatamente estinto i contratti di credito stipulati tra il 6.12.2014 e l'8.11.2022 e non hanno ricevuto da la SOCIETA' in restituzione i costi di up front; con l'azione si vuole ottenere per gli aderenti il rimborso di questi costi per la parte non conseguita.

Il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa è formato dai consumatori che hanno stipulato contratti di credito al consumo tra il 6.12.2014 e l'8.11.2022, hanno estinto anticipatamente i finanziamenti e non hanno ricevuto in restituzione in proporzione i costi c.d. di up front.

L'omogeneità dei diritti degli appartenenti al gruppo

I precedenti di giurisprudenza hanno chiarito che nella fase dell'ammissibilità, in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, l'omogeneità dei diritti individuali dei potenziali appartenenti al gruppo va individuata nella fonte del pregiudizio comune a tutti gli appartenenti al gruppo dove la quantificazione del risarcimento sia effettuabile in base a criteri uniformi (App. Milano, 03.03.2014).

L'omogeneità tra i diritti individuali va dunque *“rintracciata nell'unicità del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa”* (Trib. Venezia, ordinanza 05.04.2017).

Il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio è rappresentato dalla dedotta pratica commerciale scorretta posta in essere da la SOCIETA' che viene prospettata come idonea a danneggiare la pluralità di consumatori ai quali, estinto anticipatamente il finanziamento ricevuto da la SOCIETA' non è stata restituita la quota parte dei costi di up front.

Sussiste l'omogeneità dei diritti, rimborso proporzionale dei costi di up front, facenti capo ai soggetti riconducibili al gruppo dei consumatori (che hanno stipulato con la SOCIETA' contratti di finanziamento in un determinato periodo) interessati dall'azione, trattandosi di soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalla medesima reiterata condotta asseritamente illecita ascritta a la SOCIETA' la cui tutela discende dalla risoluzione di comuni questioni di fatto e di diritto idonee ad essere definite con un solo provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme.

Vi è poi omogeneità delle pretese restitutorie che, seppur non identiche, risultano omogenee sotto il profilo dell'an, differenziandosi soltanto nell'ammontare degli importi che risultano di agevole quantificazione.

Il requisito in esame risulta integrato anche con riferimento al piano cronologico – temporale indicato da Codici che si condivide.

la SOCIETA' ha dedotto la disomogeneità del gruppo dei consumatori in considerazione delle differenti clausole contrattuali adottate nel corso del tempo anche per la necessità di adeguare i moduli contrattuali alle modifiche normative e agli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti.

Ritiene il Collegio che l'eventuale non omogeneità delle clausole contrattuali, per altro i moduli contrattuali prodotti da Codici riportano all'art 11 una disciplina comune in ipotesi di estinzione anticipata, non valga a contrastare l'individuazione della omogeneità degli interessi dei consumatori che pur avendo estinto anticipatamente il contratto non abbiano ricevuto la restituzione dei costi di up front in proporzione alla ridotta durata del rapporto; eventuali differenti clausole contrattuali sul *quantum* o sull'*an* della restituzione di questi specifici costi iniziali potranno assumere rilievo nella fase istruttoria per la determinazione del *quantum* del credito restitutorio, qualora si accerti in via definitiva di merito che vi è stata violazione dell'art 125 sexies Tub che impone da sempre la restituzione proporzionale anche dei costi iniziali di up front in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte del consumatore.

La documentata presenza in alcuni moduli contrattuali adottati da la SOCIETA' di clausole (la n. 11) della esclusione del rimborso degli usuali costi iniziali del finanziamento costituisce elemento indiziario della non manifesta infondatezza dell'azione.

I requisiti dell'ente ricorrente e il conflitto di interessi

L'ente Codici possiede i requisiti necessari per la legittimazione all'azione essendo inserito nell'elenco ex art 137 cod cons e avendo quale oggetto statutario la tutela dei diritti dei consumatori.

Non sono emersi elementi che possano far ritenere che Codici versi in una situazione di conflitto di interessi con la SOCIETA' Codici ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a sostegno dell'azione.

Codici in ricorso ha dichiarato " *l'Associazione non ha ricevuto, nemmeno sotto forma di promessa, alcun finanziamento da parte di terzi, né sussistono conflitti di interesse.*

Si segnala infine, che la presente azione viene svolta in proprio dall'Associazione, senza il mandato di uno specifico aderente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 140, septies, comma 1, cod. cons.." Le predette allegazioni, non contestate dalla convenuta, escludono, dunque, che possano ravvisarsi profili di inammissibilità dell'azione in tal senso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'ammissibilità dell'azione rappresentativa compensativa ex art 140 novies D Lgs 206/2005 nei confronti i [REDACTED] la SOCIETA' [REDACTED]

Coloro che intendano aderire all'azione di classe dovranno depositare entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'art 840 ter cpc gli atti di adesione nel rispetto delle forme previste dall'art.140 novies cod cons. e art 840 quinquies comma 1 cpc.

La classe

Si considerano appartenenti alla classe i consumatori che hanno concluso contratti di credito al consumo con la SOCIETA' o con la SOCIETA' [REDACTED] tra il 6.12.2014 e l' 8.11.2022, che abbiano successivamente estinto anticipatamente i contratti e non abbiano ricevuto in restituzione in proporzione alla minore durata del contratto i costi di up front..

Il diritto degli appartenenti alla classe

Tutelato è il diritto alla restituzione proporzionale dei costi di up front, facente capo ai soggetti riconducibili al gruppo dei consumatori che hanno stipulato nel periodo sopra indicato con la SOCIETA' contratti di finanziamento e che li abbiano estinti anticipatamente.

Il termine per l'adesione viene indicato in dispositivo.

L'azione inibitoria ex art 140 octies D Lgs 206/2005

Codici ha proposto cumulativamente all'azione compensativa azione inibitoria al fine di ottenere un ordine a la SOCIETA' volto alla cessazione della condotta consistita nel trattenere i costi di up front in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati nell'arco temporale tra il 6.12.2014 e l' 8.11.2022 con richiesta a che la società adotti tutte le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti della suddetta violazione inviando una comunicazione a tutta la sua clientela ivi inclusa quella dei rapporti già estinti con cui si informi del diritto alla restituzione dei costi di up front in ipotesi di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo.

La domanda è stata preceduta dalla comunicazione di una diffida con pec 13.9.2024 ex art 140 octies cod cons.

Come condivisibilmente allegato da la SOCIETA' con i provvedimenti inibitori proposti si chiede la cessazione di una condotta posta nell'attualità in violazione delle norme di legge a tutela dei consumatori.

la SOCIETA' ha dedotto e documentato con la produzione n. 2 che dopo la sentenza della Corte Costituzionale dell'8.11.2022 si è adeguata alla interpretazione dell'art 125 sexies tub offerta dalla Corte di Giustizia del 2019 e provvede a restituire, a prescindere dalla data di conclusione dei contratti alla restituzione dei costi di up front.

A fronte di questa allegazioni Codici (si veda verbale udienza 2 ottobre 2025) non ha contestato che la SOCIETA' restituisca attualmente anche i costi di up front, ma ha dedotto che procede a calcolare il quantum da restituire non secondo il criterio *pro rata temporis* ma sulla base del criterio, che ritiene non corretto, c.d. della curva degli interessi. Ebbene, si tratta di questione, la determinazione del criterio di rimborsabilità, che sarà decisa nel merito, ma la situazione che emerge allo stato è tale da ritenere manifestamente infondata l'azione inibitoria perché non si è al cospetto di una condotta del professionista che nega attualmente la restituzione dei costi iniziali in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo.

Per tali considerazioni l'azione inibitoria non può essere ammessa.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'azione rappresentativa inibitoria proposta ex art 140 octies D Lgs 206/2005 dall'Associazione Codici- Centro per i Diritti del Cittadino con cui ha chiesto di ordinare a la SOCIETA' di cessare la condotta consistente nel trattenere i costi di up front in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti di credito al consumo stipulati tra il 6.12.2014 e l'8.11.2022 nei confronti di la SOCIETA'
- dichiara ammissibile e apre al gruppo di consumatori indicato in motivazione l'azione rappresentativa compensativa proposta ex art 140 novies D Lgs 206/2005 dall'Associazione Codici- Centro per i Diritti del Cittadino nei confronti di la SOCIETA'
- dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare la presente ordinanza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia entro quindici giorni dal deposito del presente provvedimento;

- fissa termine di 150 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'art 840 ter cpc per l'adesione all'azione, nel rispetto delle forme previste dall'art.140 novies comma 2 D Lgs 206/2005 e art 840 quinquies comma 1 cpc, da parte dei soggetti portatori di diritti omogenei cui si riferisce il ricorso;

- fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza collegiale del 21 maggio 2026 **ore 12:00**.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

Il Presidente est.

Amina Simonetti